



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 20 settembre 2021 n.161

(Ratifica Decreto - Legge 30 agosto 2021 n.158)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 30 agosto 2021 n.158 – Proroga delle disposizioni inerenti alle misure di gestione dell'epidemia da COVID-19 e ulteriori misure – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- considerando l'attuale situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino;*
- la necessità e l'urgenza di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 23 agosto 2021;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 settembre 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 14 settembre 2021;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 30 agosto 2021 n.158 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE MISURE DI GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E ULTERIORI MISURE

Art. 1 (Finalità)

1. Ove non in contrasto con il presente decreto – legge e salvo diverse misure e disposizioni contenute nei successivi articoli, sono prorogate le misure e le disposizioni del Decreto - Legge 30 aprile 2021 n. 85, del Decreto – Legge 28 aprile 2021 n. 72, del Decreto - Legge 31 marzo 2021

n.62, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58, del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26, del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107 e del Decreto - Legge 19 luglio 2021 n.134, sino alle ore 05.00 del 6 ottobre 2021.

Art. 2

(Imposta di registro sui contratti per il servizio scolastico 2021-2022)

1. I contratti per il servizio di trasporto scolastico sottoscritti con stazioni appaltanti pubbliche relativi all'anno scolastico 2021-2022, assolvono l'imposta fissa di registro nella misura minima di 70,00 (settanta/00) euro.

Art. 3

(Proroga degli effetti delle misure a tutela delle gestanti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n.14, come modificate dall'articolo 8 del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26, restano in vigore fino alla dichiarazione di fine emergenza sanitaria.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini